

Richiesta di preventivo di offerta per l'affidamento a trattativa privata di un servizio: non vi è l'obbligo per l'amministrazione di circoscrivere all'ultimo triennio il periodo da prendere a riferimento per la dimostrazione dei requisiti speciali.

È sufficiente che il bando rispetti il principio della par conditio tra i concorrenti.

Il Tar Sicilia, Catania, con la sentenza numero 888 del 24 maggio 2005 ci sottolinea che:  
< che gli artt. 13 e 14 del D.L.vo 157/95, ove qui applicabili, non imporrebbero alla stazione appaltante l'obbligo di circoscrivere all'ultimo triennio i servizi da porre a fondamento della dimostrazione della capacità tecnica ed economico-finanziaria dei partecipanti in quanto la normativa di cui si invoca l'applicazione facoltizza la stazione appaltante a operare una scelta dei sistemi di prova delle richieste capacità in capo ai concorrenti mantenendo inalterata la possibilità di operare scelte differenti in seno al bando (o alla lettera di invito) che costituisce lex specialis da applicare nel caso concreto, con il limite del rispetto dell'incomprimibile principio della par conditio tra i concorrenti.>

a cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda interna, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Italo Vitellio Presidente

dott. Gabriella Guzzardi Consigliere est.

Dott. Francesco Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1082/2005 R.G., proposto da "\*\*\*\*\*" Coop. Sociale a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Conti Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parisi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Catania, via V. E. Orlando n.56,

CONTRO

Il COMUNE DI PATERNO', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cavallaio, col quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale,

E NEI CONFRONTI

-della Soc. Coop. Soc. LUIGI \*\*\*\*\* a. r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Alessandra, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati n.20,

-e della Soc. Coop. Soc. \*\*\*\*\* a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione,

della nota prot. n.707/SS del 24/02/2005 avente ad oggetto la richiesta di preventivo di offerta per l'affidamento a trattativa privata del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, per mesi 14, con la quale la società ricorrente era stata invitata a partecipare alla trattativa privata;

del verbale di gara rep. 45 del 22/3/2005 nella parte in cui aggiudica provvisoriamente il servizio in favore della Soc. Coop. Soc. Luigi \*\*\*\*\* a r.l., con punti 985;

della determina dirigenziale n.86 prot. 1220/SS del 6/4/2005 con la quale il Capo dell'Unità Operativa ha approvato il verbale di Gara per trattativa privata del 22/03/2005 rep.45 in favore della Soc. Coop. Soc. Luigi \*\*\*\*\* a r.l.;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le difese delle parti intimare, costituite in giudizio;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del giorno 19 maggio 2005 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;

Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dalla legge perché il ricorso di cui in oggetto venga deciso in forma semplificata ( ai sensi dell'art.21, c. 7 l. n. 1034/71 nel testo sostituito dall'art. 3, c.3 l. n. 205/2000 e dell'art.26 ultimo comma l. n. 1034/71 nel testo sostituito dall'art. 9 l. n. 205/2000), con il consenso espresso delle parti in causa;

Rilevato che il ricorso si presenta, oltre che inammissibile per carenza di interesse, come eccepito ex adverso, infondato, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

Parte ricorrente, che, peraltro, non fornisce prova alcuna della sussistenza del proprio interesse, anche strumentale, a coltivare il ricorso in epigrafe, deduce la illegittimità degli atti impugnati scaturente, A) dal mancato riferimento alla disciplina portata nel corpo della L. Reg. n.7/02 e del D.L.vo n.157/1995, limitandosi la lettera d'invito a fare riferimento alle norme di cui all'art.15 della l. reg. n. 4/96, come modificate ed integrate dall'art. 21 l. reg. n.22/96; e, B) dalla violazione degli artt. 13 e 14 del D. L.vo n.157/95 per non avere, la lettera d'invito, contemplato alcun limite di tempo con riferimento alla dimostrazione della capacità tecnica dei partecipanti mediante la prova di lavori eseguiti nel triennio precedente la gara de qua.

Ritenuto che le argomentazioni sub A) trovano confutazione nella circostanza che la normativa portata dall'art. 15 della L. Reg. N. 4/96 mantiene la propria efficacia nel nostro ordinamento giuridico, in quanto non abrogata dall'art. 42 della l. reg. n.7/02 confermato dalla l. reg. n.7/03 che fa espressamente salvo tale articoli, abrogando, invece gli artt. da 1 a 14 e da 16 a 22 della l. reg. n.4/96, ed in quanto si riferisce a fattispecie peculiari (modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali) per le quali viene riservata la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale ai sensi dell'art.31, c.2 del D. L.vo 157/95. Non sussiste quindi la dedotta contraddittorietà tra l'art. 32 della L. Reg. n.7/02 che fa rinvio al D.L.vo 157/94 e l'art. 42 della medesima legge che fa salve le prescrizioni dell'art. 15 della l. Rg. N.4/96, alle quali la stazione appaltante fa nel caso di specie riferimento.

Rilevato altresì che le argomentazioni sub B) non sono sorrette da alcuna fondatezza, posto che gli artt. 13 e 14 del D.L.vo 157/95, ove qui applicabili, non imporrebbero alla stazione appaltante l'obbligo di circoscrivere all'ultimo triennio i servizi da porre a fondamento della dimostrazione della capacità tecnica ed economico- finanziaria dei partecipanti in quanto la normativa di cui si invoca l'applicazione facoltizza la stazione appaltante a operare una scelta dei sistemi di prova delle richieste capacità in capo ai concorrenti mantenendo inalterata la possibilità di operare scelte differenti in seno al bando (o alla lettera di invito) che costituisce lex specialis da applicare nel caso concreto, con il limite del rispetto dell'incomprimibile principio della par condicio tra i concorrenti;

Rilevato che il ricorso in epigrafe si presenta quindi, oltre che inammissibile per mancata prova dell'interesse alla decisione, infondato e va pertanto rigettato;

Ritenuto che le spese del giudizio possono essere equitativamente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda interna, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2005.

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2005